COMUNE DI VOLPIANO
PROVINCIA DI TORINO

Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13.5.1994
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.2.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 23.3.2007

Testo Coordinato

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del detto D.Lgs nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ARTICOLO 2 - CLASSE DEL COMUNE

Ai fini dell'applicazione della Tassa di cui al D.Lgs 15/11/93 n. 507, questo Comune agli effetti dell'art.43 del citato D.Lgs, avendo al 31/12/1992 una popolazione residente di n.ro 12.640 unità, appartiene alla classe IV.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta alla variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15/11/93 n. 507:

    a) in forma diretta

    b) in concessione ad apposita azienda speciale

    c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 D.Lgs 15/11/93, n. 507.

2. lI Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del 1 comma del presente articolo, con la stessa deliberazione verrà approvato, rispettivamente lo statuto od il capitolato.

ARTICOLO 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, in caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs 15/11/93 n. 507 al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della T.O.S.A.P.
L'Amministrazione comunicherà alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

ARTICOLO 5 - OGGETTO DELLA TASSA

(ART.38 DEL D.LGS 15/11/1993 N. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, di cui ai comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

4. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(ART.39 D. LGS 15/11/93 N. 507)

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, deI D.Lgs 507/93 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 8 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all'amministrazione c.le, art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore.

3. Quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

4. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

ARTICOLO 9 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
   - la durata dell'occupazione
   - la misura dello spazio concesso
   - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione
   - le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca

della medesima
(art. 50, comma 1, D.Lgs 507/93)

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs 507/93 sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per occupazioni permanenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda o a quella di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti a: steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio c.le (via fax o telegramma). L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.

2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato od il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando

l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti, mantenendo costantemente pulita l'area a loro assegnata.

ARTICOLO 12 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può non concedere o sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Sono causa della decadenza delle concessioni e/o autorizzazioni:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi (art. 41, comma 1, D. Lgs 507/93).

ARTICOLO 15 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 16 — OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE DEI MATERIALI

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:

- **permanenti** - quando sono di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno.

- **temporanee** - le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 18 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 5 del presente Regolamento sono classificate in n.ro 3 (tre) categorie.

ARTICOLO 19 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o in metri lineari. Le frazioni inferiori al mq o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93 (soprasuolo e sottosuolo) se nell'ambito della stessa categoria prevista dal

sopraccitato articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, sono calcolate in ragione del 90%.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ARTICOLO 20 - TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stabilite dalla giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo in rapporto alle categorie previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa vigenti.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 18 del presente Regolamento in rapporto alla durata dell'occupazione.

4. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/93 la tassa è determinata in base alla tabella delle tariffe vigenti.

5. I limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs. 507/93 sono:
   I categoria: 100 %
   II categoria: 80 %
   III categoria: 70 %

ARTICOLO 21 – OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni o dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

2. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, del D. Lgs 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
   E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq 4 (quattro).

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, comunque utilizzate, sono soggette alla tassa di occupazione del suolo comunale di cui all'art. 44 del D. Lgs 507/93.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffe vigenti.

ARTICOLO 23 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOPRASUOLO E DEL SOTTOSUOLO - CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma l, del D. Lgs 507/93 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di cui alle tariffe vigenti.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa annuale è dovuta nella misura complessiva di £. 50.000= indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA DI APPLICAZIONE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 18 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
   In ogni caso per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%.

2. Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta dei 70% ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate; la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 30%.

4. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa si applica la riduzione dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq.100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione, sulla base di una fascia oraria non frazionabile di 6 (sei) ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature, delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura delle tariffe vigenti.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con cavi e condutture in genere la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico - culturali e ricreative la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta del 50%.

10. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è aumentata del 30%.

11. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 50%.

ARTICOLO 25 - ESENZIONI

(A NORMA DELL'ART.49 D.LGS 507/93)

Sono esenti dalla tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;

ARTICOLO 26 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA - MODALITA'

(ART. 50 D.LGS 507/93)

1. Per le occupazione permanenti del suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
   La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi

dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente all'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se superiore.

3. Per le occupazioni di suolo e soprasuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

5. **I versamenti non vanno eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 5,00 relativo ad ogni singolo anno d'imposta. Detto limite non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi. Parimenti non si fa luogo all'eventuale rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00. (articolo 1, comma 168, della Legge 27/12/2006, n. 296)**

ARTICOLO 27 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate nell'art. 51 del D. Lgs. 507/93.

ARTICOLO 28 - SANZIONI

(ARTICOLO 53 D.LGS 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati

nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza, stabilita nell'art. 26, comma 1, del presente regolamento, le sovratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente del 50% e al 10%.

4. Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 29 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;

b) alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31/12/1992 n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/91 n. 413".

ARTICOLO 30 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nei Decreti Legislativi 507 e 566 del 1993.

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con il 01/01/1994 (articolo 56, comma 2, del D.Lgs 507/93)

CAPO I 2
DISPOSIZIONI GENERALI 2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ARTICOLO 2 - CLASSE DEL COMUNE 2
ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO 2
ARTICOLO 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 3
ARTICOLO 5 - OGGETTO DELLA TASSA 3
CAPO Il 4
NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI 4
ARTICOLO 7 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 4
ARTICOLO 8 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 4
ARTICOLO 9 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 4
ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONI D'URGENZA 5
ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI 5
ARTICOLO 12 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE 6
ARTICOLO 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 6
ARTICOLO 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 6
ARTICOLO 15 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI 6
ARTICOLO 16 — OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE DEI MATERIALI 7
CAPO III 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA 7
ARTICOLO 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE 7
ARTICOLO 18 - GRADUAZIONE DELLA TASSA 7
ARTICOLO 19 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA 7
ARTICOLO 20 - TARIFFE 8
ARTICOLO 21 – OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE 8
ARTICOLO 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI 9
ARTICOLO 23 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOPRASUOLO E DEL SOTTOSUOLO - CASI PARTICOLARI 9
ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA DI APPLICAZIONE 10

ARTICOLO 25 - ESENZIONI _____11

ARTICOLO 26 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA - MODALITA' _____11

ARTICOLO 27 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE_____12

ARTICOLO 28 - SANZIONI _____12

ARTICOLO 29 - CONTENZIOSO _____13

ARTICOLO 30 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI_____13

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE _____13